

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B

G/2156-B/1/1 e 2

Li Gotti, Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2156-B, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

premesso che:

l'articolo 17 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;

il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 1, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali;

impegna il Governo:

a voler adottare il decreto legislativo di cui all'articolo 17 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrare in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche.

Art. 1.

1.1

Li Gotti, Pardi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione, sulla base dei poteri ispettivi di cui al comma 3, può fornire informazioni all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti».

1.2

Pastore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'interno definisce e trasmette al Dipartimento della funzione pubblica uno specifico piano di prevenzione della corruzione relativo agli uffici e all'organizzazione degli enti locali; su tale piano è previamente acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali».

1.3

Pastore

Al comma 6, sostituire la parola :«predisposizione» con la seguente: «attuazione» e sostituire le parole: «che i piani siano formati e adottati nel» con la seguente: «il».

1.4

Pastore

Al comma 7, sostituire il secondo periodo col seguente: «Negli enti locali responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore generale o, in mancanza, il segretario».

1.5

Pastore

Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo, nel terzo periodo sostituire le parole: «entro lo stesso termine» con le seguenti: «entro il 31 gennaio di ogni anno» e nell'ultimo periodo dopo la parola: «predisposizione» inserire le seguenti: «e applicazione».

1.6

Pastore

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «ad individuare il» con le seguenti: «all'individuazione del».

1.7

Pastore

Sopprimere il comma 11; conseguentemente sopprimere la lettera c) del comma 10.

1.8

Pastore

Al comma 11, nel primo periodo sopprimere la parola: «statali», nel secondo periodo dopo la parola: «amministrazioni» inserire le seguenti: «anche locali».

1.9

Pastore

Al comma 12, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «impiegando gli strumenti e le risorse messe a disposizione a tale scopo o comunque disponibili».

1.10

Casson

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo:

«Essa comporta l'individuazione di un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi del comma 7».

1.11

Pastore

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ciascuna delle Autorità indipendenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di prevenzione della corruzione analogo a quelli previsti dal comma 5 in quanto applicabile tenuto conto dell'organizzazione, delle funzioni e degli strumenti di intervento di ciascuna».

Art. 2.

2.1

Li Gotti, Pardi

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.1

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge,».

3.2

Malan

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«In ogni caso le comunicazioni di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, non costituiscono causa di esclusione dalle gare né causa ostativa alla stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero alla autorizzazione di subcontratti, né causa di recesso dal contratto ovvero di revoca dell'autorizzazione al subcontratto».

3.3

Pastore

Al comma 6, dopo le parole: «partecipazione pubblica» inserire le seguenti: «ovvero una società controllata da una società a partecipazione pubblica».

3.4

Vincenzo De Luca

Al comma 16, aggiungere il seguente periodo: «in caso di inadempimento da parte delle amministrazioni, quest'ultime sono tenute al riconoscimento del danno subito nei confronti degli interessati di cui al comma precedente».

3.5

Casson

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, salvo che integri violazioni di natura penale, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

3.6

Pastore

Al comma 20, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «ed alle loro controllate».

3.7

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 21, sopprimere le seguenti parole: «ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità».

3.8

Pastore

Al comma 21, lettera c), dopo le parole: «azionarie proprie» inserire le seguenti: «e, se da essi consentite,».

3.9

Menardi

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione e per un miglior funzionamento della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, ai sensi della legge 3 ottobre 2011, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione normativa, esercita azioni di monitoraggio sulle disposizioni vigenti per verificare la loro attuazione e sui nuovi provvedimenti per impedire che questi confliggano con le norme esistenti, e ne riferisce a ciascuna delle Camere.».

3.0.1

Bianco, Sanna, Adamo, Bastico, D'Ambrosio, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera *d-bis* è abrogata.

2. All'articolo 17 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.'';

b) al comma 4, le parole: ''e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza'' sono soppresse».

Art. 4.

4.1

Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «alla legge ed ai regolamenti».

Art. 6.

6.1

Vincenzo De Luca

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere la parola: «discrezionalmente» e dopo le parole: «senza procedure pubbliche di selezione» inserire le seguenti: «, mediante valutazione comparativa».

6.2

Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole: «dall'organo di indirizzo politico».

Art. 7.

7.1

Vincenzo De Luca

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis» dopo la parola: «segnalando» inserire la seguente: «tempestivamente» e dopo la parola: «potenziale» aggiungere le seguenti: «al Dipartimento della funzione pubblica».

Art. 8.

8.1

Vincenzo De Luca

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, previa attestazione dell'avvenuta verifica della mancanza anche potenziale di conflitti di interesse».

8.2

Pastore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ed è prevista la» con le seguenti: «con obbligo di».

8.3

Pastore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica.».

8.4

Pastore

Al comma 3, capoverso «Art. 54», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con uno o più regolamenti da adottare, a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988,».

8.5

Vincenzo De Luca

Al comma 3, capoverso «Art. 54», al comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i regali d'uso, purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».

8.6

Pastore

Al comma 3, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, il rispettivo organo di autogoverno adotta un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata».

8.7

Casson

Al comma 3, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, l'organo di autogoverno adotta un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata».

8.8

Pastore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Autorità indipendenti adottano codici di comportamento dei propri dipendenti, in analogia con quanto previsto in materia di pubblica amministrazione dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabile».

Art. 10.

10.0.1

Bianco, Sanna, Adamo, Bastico, D'Ambrosio, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici)

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

- a) dell'esperienza professionale già maturata;
- b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
- c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo».

Art. 11.

11.0.1

Casson, Zanda

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

11.0.2

Casson

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di *intelligence* finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione.».

11.0.3

Casson

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

Art. 13.

13.1

Valentino

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è obbligatoria al fine di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività».

13.2

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «informazione antimafia» inserire le seguenti: «ed è obbligatoria».

13.3

Centaro

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per l'informazione antimafia» sostituire le seguenti: «per l'esercizio della relativa attività» con le altre: «ed è presupposto necessario per l'esercizio della relativa attività in favore di committenti sia pubblici che privati».

13.4

Li Gotti, Pardi

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) giochi e scommesse».

Art. 15.

15.1

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Principi generali per regioni ed enti locali*). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

15.2

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto legislativo».

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, dopo le parole: «attraverso intese», inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

15.3

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto legislativo».

15.4

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Ai commi 2 e 3, dopo le parole: «attraverso intese», inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

15.0.1

Bianco, Sanna, Adamo, Bastico, D'Ambrosio, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

''Art. 76. - (*Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali*). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio *pro no* e facilmente accessibile.

6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
- b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
- d) il titolo di studio o la professione esercitata;
- e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
- f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
- g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
- h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
- i) gli atti presentati con il relativo iter;
- l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

Art. 17.

17.1

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «un mese».

17.2

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «sessanta giorni».

17.3

Caruso

Al comma 1, dopo la parola: «incandidabilità» inserire le seguenti:
«, conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,».

Art. 18.

18.1

Caliendo, Mugnai, Alberti Casellati, Valentino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente 10 anni. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

18.2

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 in fine aggiungere le seguenti parole:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi elettivi ed a quelli presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge n. 181 del 2008, nonchè agli incarichi presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni».

2. Sopprimere i commi 2 e 3.

18.3

Caruso

Al comma 3, sostituire le parole: «agli incarichi già conferiti alla» con le seguenti: «nei riguardi del personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 prima della».

Art. 19.

19.1

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

19.2

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

19.3

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

19.4

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

19.5

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma».

19.6

Caliendo, Mugnai, Benedetti Valentini, Alberti Casellati, Valentino

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.7

Gasparri, Quagliariello, Matteoli, Berselli, Mugnai, Caliendo, Vicari, Alberti Casellati

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 316-*bis* è aggiunto il seguente comma: ''Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo ottenuto per ragioni del proprio ufficio o servizio contributi pubblici od altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati allo svolgimento della propria attività, li utilizza indebitamente per finalità diverse o se ne appropria, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.''».

19.8

Casson

Al comma 1 sopprimere le lettere d) ed i).

19.9

Pastore

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio».

19.10

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio».

19.11

Caruso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio».

19.12

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «che, abusando» con le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando».

19.13

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «314, 317, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma e 322-bis».

19.14

Caruso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e 319-ter» con le altre: «, 319-ter e 319-quater».

19.15

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e la parola ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''due''».

19.16

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da quattro a otto».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».

19.17

Caruso

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni», e alla successiva lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

19.18

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «uno a cinque anni» con le seguenti: «quattro a otto anni».

19.19

Caliendo, Mugnai, Benedetti Valentini, Alberti Casellati, Valentino

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da tre a otto».

19.20

Caruso

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all'articolo 319-ter, al secondo comma, le parole: "da quattro a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici" e le parole: "da sei a venti" sono sostituite dalle seguenti: "da otto a venti"».

19.21

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 319-ter», n. 1), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

19.22

Pastore

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

19.23

Compagna, Gallone

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «induce» con la seguente: «determina».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Indebita determinazione a dare o promettere utilità)».

19.24

Compagna, Gallone

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «indebitamente» con la seguente: «illecitamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione illecita a dare o promettere utilità)».

19.25

Compagna, Gallone

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «altro vantaggio patrimoniale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «altro vantaggio patrimoniale».

19.26

Compagna, Gallone

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, dopo le parole: «altra utilità» inserire la seguente: «patrimoniale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, dopo le parole: «altra utilità» inserire la seguente: «patrimoniale».

19.27

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» sostituire la parola: «tre», ovunque ricorra, con la seguente: «quattro».

19.28

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «quattro a dodici»

19.29

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dodici».

19.30

Caruso

Al comma 1, lettera i), al capoverso «Art 319-quater» dopo il secondo comma, inserire il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

19.31

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».

19.32

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

''Art. 322-quater. - (*Riparazione pecuniaria*). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno''».

19.33

Caruso

Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le altre: «da uno a tre anni».

19.34

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

19.35

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà''».

Consequentemente

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione».

19.36

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) dopo l'articolo 335-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 335-ter. - (*Circostanze aggravanti*). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero se il fatto è commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225''».

19.37

Berselli, Mugnai, Delogu, Benedetti Valentini, Caliendo, Balboni

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

19.38

Pastore

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

19.39

Centaro

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

''Art. 346-bis. - (*Mediazione illecita*). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter sfrutta indebitamente ed a fine di lucro per sé o altri relazioni esistenti con un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro od altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto di cui al primo comma rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.''

19.40

Caliendo, Mugnai, Alberti Casellati, Valentino

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000. Nei casi in cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000. Le pene sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita''.».

19.41

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.''.».

19.42

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.''

19.43

Caruso

Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», al primo capoverso, sopprimere la parola: «illecita».

19.44

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», primo comma, sostituire le parole: «uno a tre anni» con le seguenti: «uno a cinque anni».

19.45

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«*r-bis*) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-*bis*";

r-ter) l'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-*bis*. - (*Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648";

r-quater) l'articolo 648-*ter* del codice penale è abrogato;

r-quinquies) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: "dagli articolo 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*".

19.46

Vizzini

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«*r-bis*) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

r-ter) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

19.47

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

19.48

Li Gotti, Pardi

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Dopo l'articolo 513-bis inserire il seguente:

''Art. 513-ter. – (*Corruzione nel settore privato*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero distorsione della concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali ovvero nocumento all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà''».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

«s-ter) per il delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote».

19.49

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

''Art. 513-ter. – (*Corruzione nel settore privato*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l'altra utilità di cui al primo comma.

Per i fatti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà''»;

Consequentemente

Sopprimere l'articolo 20

19.50

Pastore

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis. L'articolo 346-bis come modificato dalla presente legge, entra in vigore decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge; da tale data è abrogato l'articolo 346 del codice penale».

19.51

Vizzini

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

19.52

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

19.0.1

Li Gotti, Pardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

*(Modifiche agli articoli 2621, 2622 e 2624 del codice civile
e introduzione dell'articolo 2622-bis)*

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati*";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Articolo 2622-bis. (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente"; 3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

”Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata”».

Art. 20.

20.1

Li Gotti, Pardi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Modifica all'articolo 2635 del codice civile*). – 1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2635. - (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata se il fatto cagiona nocumento ai soci.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni o comunque se il fatto cagiona nocumento ai risparmiatori.

Si procede a querela della persona offesa».

20.2

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

''Art. 2625. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni''.

02. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

''Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni

od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

03. All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: ”e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni” sono soppresse».

20.3

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole da: «, che, a seguito della dazione» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

20.4

Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «vantaggio patrimoniale» e dopo la parola: «fedeltà» inserire le seguenti: «generalmente riconosciuti».

20.5

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sopprimere le parole: «, cagionando nocumento alla società».

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

20.6

Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere in fine il seguente comma:

«I reati previsti dai precedenti commi sono puniti a querela del soggetto offeso».

20.7

Berselli, Mugnai, Delogu, Benedetti Valentini, Caliendo, Balboni

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere in fine il seguente comma:

«I reati previsti dai precedenti commi sono puniti a querela del soggetto offeso».

20.8

Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere, in fine, seguente comma:

«Si procede a querela della persona offesa.».

20.9

Caruso

Al comma 1, capoverso «Art. 2635» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si procede a querela della persona offesa».

20.10

Pastore

Al comma 1, capoverso «Art. 2635» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si procede a querela della persona offesa, salvo che si tratti di società controllata dallo Stato o da uno o più enti pubblici, ovvero di società da questa controllata».

20.0.1

Bruno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di rappresentanza
di interessi presso le istituzioni)*

1. Le norme successive regolamentano l'attività di rappresentanza di interessi informandosi ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni. A questi fini, l'espressione: *a) «Attività di rappresentanza di interessi»:* indica l'attività finalizzata a rappresentare posizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica; *b) «Rappresentanti di interessi»:* indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *c)*, rappresentano presso i soggetti di cui alla lettera *d)* interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi i soggetti che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgano, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza; *c) «Portatori di interessi»:* indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi avente oggetto l'attività di cui alla lettera *a)*; indica altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera *a)*; *d) «Decisori pubblici»:* indica i membri del Governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione. Le attività previste nella sopracitata lettera *a)* non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonché dai soggetti di cui agli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, sia durante il mandato sia nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

2. È istituita la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, composta da quattro membri, due senatori e due deputati, designati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il proprio funzionamento.

3. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato «registro», istituito presso la commissione per il registro della rappresentanza di interessi, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi. Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi: *a)* i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; *b)* i dati identificativi del portatore di interessi nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; *c)* l'interesse che si intende

rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività di rappresentanza di interessi; e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi.

4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione europea; b) avere compiuto il 25° anno di età; c) non aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici; d) avere svolto continuativamente, per un periodo superiore ai due anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

5. L'iscrizione nel registro è subordinata al pagamento delle relative quote di iscrizione, stabilite dalla commissione entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, e all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di deontologia deliberato dalla commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet della commissione nell'ambito della sezione dedicata al registro.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla commissione, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti, attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale. La relazione contiene: a) l'elenco delle società, associazioni, enti ed organizzazioni per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività; c) le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività; d) la dichiarazione di aver rispettato il codice deontologico.

7. La commissione riferisce alle assemblee, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente.

8. Il Rappresentante di interessi iscritto nel registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici a seguito di richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti nel registro.

10. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati adeguano i rispettivi Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti nel Registro, di definire apposite modalità che permettano di seguire lo svolgimento delle sedute delle Commissioni parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché di individuare le modalità con cui le suddette commissioni parlamentari possono audire i rappresentanti di interessi iscritti nel registro.

11. Il decisore pubblico garantisce, previa verifica dell'iscrizione nel registro, i diritti del rappresentante di interessi. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti del decisore pubblico è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il codice deontologico di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla commissione.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad assicurare, nel rispetto dei principi della legge medesima, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

14. La falsità delle informazioni fornite dal rappresentante di interessi all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia, il mancato deposito della relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

15. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi quattro anni dalla cancellazione.

16. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante i protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

Art. 21.

21.1

Caruso

Al comma 1, alla lettera b), capoverso lettera s-bis) sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quarto comma».

Art. 22.

22.0.1

Vicari, Gallone, Burgaretta Aparo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Modifica al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo. 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, la Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che precede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-ter Una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardino l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'avere ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale.

1-quater Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni, da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione, appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura secondo le previsioni di cui al comma precedente.».

Art. 23.

23.1

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al comma 4-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale».

23.2

Della Monica, D'Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

''*b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a*), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendo sì qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona''».

Art. 26.

26.0.1

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».